

utilità dell'opera stessa misurata nel rapporto costi-benefici, esprimendo alla fine (vedi deliberazione n.VI/0181 del 12 marzo 1996) un "giudizio negativo sulla prosecuzione" dell'opera e chiedendo "al Governo e al Ministero competente di attivarsi al fine di sospendere immediatamente la procedura d'appalto inerente alle progettazioni esecutive".

A seguito della presa di posizione della Regione e di una richiesta inviata dal Ministero dei Lavori Pubblici, il Presidente del Consorzio, su mandato del Comitato esecutivo (adunanza del 21 marzo 1996), con nota n. 1254 del 31.5.1996, ha inviato al predetto Ministero un'ampia relazione sulla attività svolta dopo l'intervento della legge n. 234 del 1995 e sulle prospettive future dell'attività dell'Ente.

3. - Stato di attuazione delle opere e lavori eseguiti nel biennio 1994-1995.

Nel precedente referto sono stati elencati i lavori eseguiti per la costruzione della prima tratta del canale (dal Po a Cremona e da questa città fino alla zona di viraggio di Pizzighettone) completata fin dal 1983.

E' stato rimarcato, altresì, che nel quadriennio 1990-1993 non vi sono stati lavori di prosecuzione dell'opera e che in tale periodo il Consorzio ha provveduto solo ad eseguire opere di ripristino e manutenzione di quelle già costruite; ciò, ovviamente, per la mancata proroga dei termini legislativamente previsti.

Anche nel biennio 1994-1995, a causa, prima, della situazione legislativa in cui si è trovato l'Ente e, poi, risoltasi questa, per la necessità di svolgere le preventive attività propedeutiche, sono state eseguite solo opere di manutenzione del tratto di canale già costruito.

In particolare: nel 1994 sono stati effettuati lavori di manutenzione del verde lungo il canale (per L. 34.500.000), la riparazione di un alimentatore del canale (per L. 3.500.000), lavori per l'urbanizzazione del nuovo raccordo ferroviario (per L. 9.300.000) e l'illuminazione del parco ferroviario nel porto interno di Cremona (per L. 145.000.000); nel 1995 sono stati effettuati lavori per la sicurezza del canale e riparazioni varie (per L. 19.000.000), la manutenzione del verde (per L. 39.500.000) e la riparazione di strade, ponti e vie alzaie lungo la via d'acqua (per L. 18.500.000)⁷.

⁷ I dati di cui sopra sono stati forniti dall'Ente.

4. - Organi dell'Ente.

L'art. 2 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, istitutiva del Consorzio, prevedeva, come organi di questo, il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo, il Presidente, i Vice Presidenti ed il Collegio dei revisori.

La legge 10 ottobre 1962, n. 1549, eliminò il Comitato esecutivo e prevede un solo Vice Presidente.

Successivamente non sono intervenute altre innovazioni al riguardo fino alla recente legge 8 giugno 1995, n. 234, la quale, convertendo in legge il D.L. n. 117 del 21 aprile 1995, ha previsto (nuovamente) un Comitato esecutivo.

Pertanto, attualmente sono organi del Consorzio: il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo, il Presidente, il Vice Presidente ed il Collegio dei revisori.

A) Il Consiglio di amministrazione.

Come riferito nella precedente relazione, il Consiglio di amministrazione del Consorzio era composto da 17 membri: 5 in rappresentanza della Amministrazione statale (2 per il Ministero dei Lavori Pubblici e 1, per ciascuno, per i Ministeri del Tesoro, dei Trasporti e delle Finanze) e 12 in rappresentanza degli enti locali consorziati con lo Stato.

L'art. 2 del D.L. n. 37 del 18 febbraio 1995 aveva previsto l'integrazione del Consiglio con un rappresentante della Regione Lombardia ed un rappresentante del Ministero dell'Ambiente.

L'integrazione è stata mantenuta nel D.L. n. 117 del 21 aprile 1995 e nella relativa legge di conversione 8 giugno 1995, n. 234.

L'aumento del numero dei membri del Consiglio non sembra, per altro, rispondere alle necessità operative dell'organo del quale era stato già segnalato nel precedente referto il carattere pletorico; non senza contare che un ordine del giorno del Senato nel febbraio dello scorso anno ha auspicato la trasformazione del Consorzio in una società mista e, se ciò dovesse avvenire in tempi brevi, vi sarà naturalmente da rivedere la rappresentanza statale in seno al massimo organo collegiale.

Comunque, allo stato attuale della legislazione, il Consiglio di amministrazione del Consorzio risulta composto da 19 membri.

Come già segnalato in passato, non è previsto un unico provvedimento (neppure ricognitivo) di nomina per l'intero Consiglio ma si hanno tanti distinti provvedimenti quanti sono i soggetti cui spetta la nomina del proprio o dei propri rappresentanti, con scadenze e rinnovi diversificati per ciascun componente, il che produce un'ovvia disarmonia ed è da evitare.

Una delle conseguenze della mancanza di un unico provvedimento di nomina per l'intero Consiglio di amministrazione, e dello scaglionamento nel tempo delle scadenze e delle nuove nomine, è stata la frequente mancanza di alcuni dei membri a causa della non tempestiva sostituzione di quelli scaduti o comunque cessati dalle funzioni.

Ciò, unitamente alle frequenti assenze alle riunioni di alcuni dei consiglieri (particolarmente di quelli residenti nella capitale), ha comportato che nel biennio in esame vi sono state diverse adunanze del Consiglio che non si sono potute tenere per mancanza del numero legale (in totale, nel biennio sono state quattro); la situazione - per altro - è nettamente migliorata a partire dal secondo semestre del 1995 grazie al completamento delle nomine da parte dei soggetti competenti.

Nel periodo in considerazione la composizione del Consiglio è stata quasi interamente rinnovata⁸.

Il Ministero dell'Ambiente non ha ancora nominato il suo rappresentante ed è da censurare tale comportamento omissivo.

⁸ In particolare, il Ministero dei Lavori Pubblici ha provveduto a nominare i suoi due rappresentanti per il periodo dal 20 dicembre 1994 al 22 marzo 1996 e i Ministeri dei Trasporti, del Tesoro e delle Finanze hanno nominato i propri, rispettivamente, per i periodi dal 16 febbraio 1995 al 15 febbraio 1999, dall'11 maggio 1995 al 10 maggio 1999 e dal 27 luglio 1995 al 27 luglio 1999.

L'Amministrazione provinciale di Milano ha nominato i tre membri di sua competenza per il periodo dal 5 maggio 1995 al 4 maggio 1999; il Comune di Milano ha nominato un suo nuovo rappresentante per il periodo dal 27 aprile 1995 al 19 marzo 1996; l'Amministrazione comunale di Cremona ha nominato i suoi tre rappresentanti fino al 31 dicembre 1998, mentre i tre rappresentanti della Provincia di Cremona, scaduti il 7 maggio 1995, sono stati rinnovati per il periodo dal giugno 1995 al giugno 1999.

La Regione Lombardia proprio alla fine del 1995 ha nominato il suo rappresentante per il periodo dicembre 1995-dicembre 1999.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio, in passato, allorché era l'unico organo di gestione collegiale dell'Ente, esercitava tutti i poteri deliberativi per la realizzazione dei fini consortili e, in particolare, deliberava nelle materie elencate all'art. 4 dello Statuto dell'Ente.

La situazione è radicalmente cambiata con la legge n. 234 del 1995, di conversione del D.L. n.117 dello stesso anno; infatti, i commi 2 bis e 2 ter dell'art. 2, introdotti con la legge di conversione, hanno previsto la costituzione di un Comitato esecutivo con attribuzione a questo di tutti i "poteri gestionali" attinenti alla realizzazione delle opere e connessi "interventi di carattere amministrativo e finanziario", per cui, nominato il nuovo organo consortile, è sorto il problema di individuare quali siano ora le attribuzioni rimaste i capo al Consiglio.

Al riguardo il Consorzio ha rivolto apposito quesito al Ministero dei Lavori Pubblici, mentre agli inizi del 1996 è stata presa l'iniziativa per una modifica dello Statuto anche al fine di delineare le competenze rispettive del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo alla luce della nuova disciplina legislativa.

Per quanto attiene allo svolgimento dell'attività del Consiglio, si segnala che in passato non venivano redatte formali e puntuali delibere, da numerare e raccogliere in apposito registro, ma le stesse venivano riportate nel contesto dei verbali delle riunioni dell'organo collegiale ed individuate solo con riferimento alla data delle adunanze in cui erano state adottate.

In seguito alle osservazioni formulate in proposito dal Collegio dei revisori, dal 1995 è stato istituito (ed affidato alla custodia del Segretario generale) un registro - raccolta delle delibere consiliari, numerate in ordine progressivo, e si è così eliminata una non corretta procedura, anche se si è riscontrato che in calce agli originali delle delibere stesse spesso vengono apposte in ritardo le firme del Presidente e del Segretario generale.

I verbali del Consiglio (come quelli dell'istituito Comitato esecutivo e del Collegio dei revisori) vengono numerati progressivamente e tenuti in appositi raccoglitori.

B) Il Comitato esecutivo

Come già riferito, la legge istitutiva del Consorzio aveva a suo tempo previsto un "Comitato esecutivo" quale organo intermedio tra il Consiglio ed il Presidente.

La legge n. 1549 del 1962 eliminò quest'organo ma la sua necessità era stata sempre sentita, anche per le difficoltà di convocazione e di riunione del Consiglio, attesi il numero elevato dei suoi membri ed il carattere variegato della sua composizione (la maggior parte dei componenti risiede fuori Milano e molti, quelli "statali", risiedono nella capitale), tanto che per assicurare il funzionamento del Consorzio era necessario ricorrere con notevole (ed anomala) frequenza a deliberazioni "d'urgenza" del Presidente, sottoposte poi a ratifica da parte del Consiglio.

Anche questa Corte, nel suo precedente referto, aveva suggerito l'istituzione di un organo "intermedio", ristretto nel numero dei suoi componenti e agile nelle sue convocazioni e deliberazioni, cui affidare la maggior parte delle competenze operative, riservando al Consiglio quelle di più rilevante valenza giuridica ed economico-finanziaria.

Accogliendo tale suggerimento, il legislatore ha, come già riferito, previsto nuovamente un Comitato esecutivo, determinandone la composizione (sette membri: presidente, vice presidente e cinque consiglieri, due dei quali scelti fra i rappresentanti del Ministero dei Lavori Pubblici e del Ministero del Tesoro) e la nomina (da parte del Consiglio di amministrazione).

La stessa legge n. 234 del 1995 ha stabilito i compiti del nuovo organo di amministrazione, per altro determinandoli in modo non molto chiaro.

Il comma 2 bis, introdotto dalla predetta legge nell'art. 2 del D.L. n. 117 del 21 aprile 1995, infatti, ha trasferito al Comitato esecutivo "i poteri gestionali già attribuiti al Consiglio di amministrazione, per quanto attiene alla realizzazione delle opere e di altri interventi anche di carattere amministrativo e finanziario di competenza del Consorzio"; la scarsa chiarezza della norma ha fatto sorgere il problema, di cui si è già parlato, di individuare le competenze dei due organi di amministrazione nella nuova disciplina e, in attesa della risposta del Ministero vigilante al quesito in proposito rivoltogli dall'Ente, il Comitato esecutivo nel 1995 e agli inizi del 1996, anche su suggerimento del magistrato della Corte dei conti e del Collegio dei revisori, ha adottato le sue

delibere nell'ambito delle attività strettamente connesse alla realizzazione delle opere, mentre al Consiglio di amministrazione sono rimaste le competenze di carattere generale attribuitegli dallo Statuto.

E', comunque, necessario l'intervento chiarificatore del legislatore.

Da rilevare che, nulla avendo disposto al riguardo la legge del 1995, i poteri "d'urgenza" sono rimasti al Presidente, come prevedeva l'art.2 della legge n. 1549 del 1962.

Altro problema sorto in carenza di precisazioni sul punto da parte della legge del giugno 1995 è stato quello della durata del Comitato esecutivo (la nomina è stata operata dal Consiglio nell'adunanza del 20 giugno 1995), nonché delle conseguenze della perdita, per una qualunque causa, della qualifica di consigliere da parte di qualcuno dei membri del Comitato stesso.

Sull'argomento va da ultimo segnalato che il nuovo organo di amministrazione, in una delle sue prime adunanze, ha disposto la ripartizione, con effetti esclusivamente interni, di "competenze" fra i suoi componenti, al fine dichiarato di rendere più efficace il funzionamento dell'organo, salvo - ovviamente - il funzionamento collegiale dell'organo stesso nella approvazione di tutte le sue deliberazioni.

C) Il Presidente ed il Vice Presidente

Sul punto si rimanda a quanto esposto nella precedente relazione, non essendosi avuti particolari problemi o novità nel biennio in esame.

Come già riferito, in passato veniva fatto largo ricorso a delibere "d'urgenza" da parte del Presidente a causa delle difficoltà di riunire il Consiglio di amministrazione; rinnovato ora questo ed istituito un nuovo organo di gestione più snello, a partire dalla metà del 1995 tale anomalia è venuta meno.

D) Il Collegio dei revisori

Anche per questo si rinvia al precedente referto segnalando in questa sede la circostanza che, mentre il rappresentante del Ministero del Tesoro (che presiede l'organo) è sempre la stessa persona (costituendo, così, la continuità dell'organo stesso) e quello di nomina degli enti locali ha partecipato anch'egli assiduamente, insieme al presidente, alle riunioni del Collegio, il rappresentante del Ministero dei Lavori Pubblici nominato per il periodo dal 20 dicembre

1994 al 22 marzo 1996 non ha quasi mai partecipato ai lavori dell'organo e, dopo qualche mese, si è dimesso, per cui il Collegio, nel biennio 1994-1995, ha funzionato quasi costantemente con due soli membri; solo dall'inizio del 1996, nominato dal predetto Dicastero (con decreto dell'11 dicembre 1995) un nuovo rappresentante in sostituzione del precedente, l'organo di revisione ha ripreso a funzionare con la totalità dei suoi componenti.

E) Emolumenti a favore dei membri degli organi

Nel biennio 1994-1995 non sono intervenute modifiche al trattamento economico del Presidente del Consorzio, dei componenti del Consiglio di amministrazione e dei membri del Collegio dei revisori (vedi quanto riferito al riguardo nella precedente relazione).

Per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali viene attribuito un gettone di presenza dell'importo di lire 50.000 lorde per il Presidente dell'Ente e per il Presidente del Collegio dei revisori e di lire 30.000 lorde per i componenti degli organi stessi; anche al magistrato della Corte dei conti viene corrisposto, per l'assistenza alle riunioni degli organi collegiali del Consorzio, un gettone di presenza di lire 30.000 lorde.

Il trattamento di "missione" è ragguagliato per i consiglieri di amministrazione a quello spettante all'ex dirigente superiore dello Stato (al quale è equiparato il Segretario generale del Consorzio); anche ai revisori viene attribuito il trattamento spettante all'ex dirigente superiore dello Stato (qualifica rivestita dal Presidente del Collegio).

5. - Il Segretario generale.

Come già riferito in passato, il Segretario generale non fa parte degli "organi" del Consorzio, ma neanche del "personale" in senso stretto, non essendo incluso nella tabella relativa alla dotazione organica dell'Ente.

La figura è prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge n.1549 del 1962, secondo cui "il Consorzio è assistito da un segretario generale che ha veste di pubblico ufficiale e come tale partecipa alle adunanze e ne redige i verbali, roga i contratti di competenza del Consorzio, custodisce gli atti del medesimo e ha poteri di certificazione in merito ad essi"; inoltre, egli assiste il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e dirige il lavoro di tutti gli uffici (art. 13 dello Statuto).

Egli, quindi, posto al vertice dell'apparato burocratico dell'Ente, funge da "cerniera" tra questo e gli Organi del Consorzio; per altro, attesa la generica e scarsa disciplina normativa di cui sopra, è stata sempre sentita l'esigenza dell'emanazione di una compiuta disciplina di base che regoli soprattutto gli aspetti connessi alle attribuzioni e alle responsabilità di questa figura di vertice amministrativo.

Al Segretario generale si applicano le disposizioni relative al direttore generale previste dalla legge n. 70 del 20 marzo 1975, e successive modificazioni.

Il suo trattamento economico onnicomprensivo è pari a quello dell'ex dirigente superiore delle amministrazioni dello Stato (art. 20 della legge n.70/1975: il Consorzio, infatti, ai fini della predetta norma, è stato incluso tra gli enti "di normale rilievo" in base ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975 e 25 ottobre 1979).

L'attuale Segretario generale, il cui contratto (ancorato - come si è detto - a quello del dirigente superiore dello Stato) era scaduto nel gennaio del 1994, è stato dal Consiglio di amministrazione confermato fino al 28 febbraio 1997.

6. - Il personale del Consorzio.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio aveva deliberato il 23 dicembre 1988 la nuova dotazione organica del personale e rivisto l'ordinamento dei servizi.

A seguito delle osservazioni formulate dai Ministeri del Tesoro e dei Lavori Pubblici, il Consiglio adottò il 20 settembre 1990 una nuova delibera che si adeguava ai rilievi ministeriali.

Intervenuto nel marzo del 1994 il provvedimento di soppressione dell'Ente, tutti i dipendenti del Consorzio allora in servizio produssero domanda per transitare nei ruoli dell'INPDAP ed il Presidente del Consorzio adottò una delibera d'urgenza con la quale veniva dato l'assenso dell'Ente al predetto trasferimento.

Successivamente, dopo che il T.A.R. per il Lazio aveva sospeso il provvedimento soppressivo, il Consiglio di amministrazione ratificò l'ordinanza presidenziale subordinando - per altro - l'efficacia del concesso assenso alla condizione che il provvedimento di soppressione venisse confermato dalla decisione, nel merito della questione, dell'adito T.A.R..

Nella situazione di incertezza allora creatasi un sol dipendente transitò nei ruoli dell'INPDAP e non è più rientrato al Consorzio.

Dopo aver ottenuto, con i provvedimenti legislativi già citati, la proroga dei termini per il proseguimento della sua attività, l'Ente ha intrapreso la procedura per pervenire alla determinazione della nuova pianta organica in conformità delle disposizioni dettate dal D.L.vo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modifiche.

Si è innanzi tutto proceduto alla verifica dei "carichi di lavoro" in base alle istruzioni diramate in proposito dal Ministero della Funzione Pubblica e da quello dei Lavori Pubblici (Ministero vigilante).

Sulla base dei rilevati "carichi", corretti in aumento per tener conto del notevole incremento dell'attività dell'Ente conseguente alla concessa proroga dei termini, e sulla base delle relazioni fornite dal Segretario generale e dal coordinatore del Servizio tecnico, venivano determinati un nuovo ordinamento dei servizi ed una nuova pianta organica, l'uno e l'altra sottoposti all'esame delle

organizzazioni sindacali le quali, nella riunione appositamente tenuta il 25 settembre 1995, formulavano alcune proposte di modifica.

Tali proposte venivano recepite dal Consiglio di amministrazione il 3 ottobre 1995 e in tale seduta veniva, quindi, deliberata la nuova pianta organica e predisposto anche il nuovo Ordinamento dei servizi dell'Ente come dal prospetto che segue.

DIRIGENTE U.O. AMMINISTRATIVA	<u>UNITA' RAGIONERIA(MI)</u>	
	1 Coord. responsabile	IX liv.
	1 Assistente rag.	VI liv.
	1 Assistente economo	VI liv.
SECRETARIO GENERALE	<u>UNITA' LEGALE/PATRIMONIO (MI)</u>	
	1 Collaboratore resp.	VII liv.
	1 Assistente	VI liv.
DIRIGENTE U.O. TECNICA	<u>UNITA' DI SUPPORTO (MI)</u>	<u>UNITA' DI SUPPORTO AL C.E.</u>
	1 Assistente di Segr.	VI liv. 1 Assistente VI
	1 Assistente fiscale	VI liv. 1 Dattilogr. V
	1 Operatore arch.datt.	V liv.
	2 Applicati alle macch.	IV liv.
	1 Ausiliario	
	<u>UNITA' PATRIMONIO (MI)</u>	
	1 Coord. responsabile	IX liv.
	1 Assistente tecn.coord	VIII liv.
	1 Assist. tecnico	VI liv.
	<u>UNITA' PROGETTAZIONE (MI)</u>	<u>UNITA' DIREZIONE LAVORI</u>
	2 Collaboratore resp.	IX liv. 2 Funz. tecn. VIII
	2 Assistente coord.	VIII liv. 2 Ass. tecnici VI
	1 Dattilografo tempo pieno	V liv
	<u>UNITA' GESTIONE (CR)</u>	
	1 Perito elettrotecn.	VIII liv.
	1 Uff. idraulico	VII liv.
	2 Assistenti idraul.	VI liv.
	2 Operatori tecn.	V liv.
	1 Archivista	IV liv.

La nuova pianta organica, unitamente alla delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione, veniva inviata il 17 novembre 1995 al Ministero vigilante, al Ministero del Tesoro ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica -; con nota n. 7779 del 5 gennaio 1996, il Ministero dei Lavori Pubblici comunicava alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il proprio parere favorevole; questa, con nota del 16 aprile 1996, formulava - per altro - osservazioni in merito alla consistenza della dotazione organica ed il Ministero vigilante, condividendo tali osservazioni, ha invitato il Consorzio a rideterminare la dotazione organica del personale dell'Ente in conformità delle indicazioni date dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Alla data del 31 dicembre 1995 la situazione organica del personale di ruolo del Consorzio era quella riportata nel seguente prospetto:

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1995

Ruolo	Livello	Qualifica funzionale	Dotazione Organica	Note
Amministrativo		Dirigente Servizi Amministrativi	1	Vacante
	IX	Funzionario Capo	1	
	VIII	Funzionario di amministrazione	1	Vacante
	VII	Collaboratore professionale	2	2 Vacanti
	VI	Assistente	3	1 Vacante
	V	Operatore di amministrazione	1	Vacante
	IV	Addetto alle macchine	1	
	IV	Dattilografo	1	
	III	Ausiliario	1	Vacante
		Totale	12	Vacanti 7
Tecnico		Dirigente servizio tecnico	1	Vacante
	X	1^ Qualifica profess.-ingegnere	1	
	IX	Funzionario tecnico capo	2	
	VIII	Funzionario tecnico	3	2 Vacanti
	VII	Collaboratore tecnico	3	1 Vacante
	VI	Assistente tecnico	3	Vacanti
	V	Operatore specializzato	2	Vacanti
	IV	Operatore qualificato	2	Vacanti
		Totale	17	Vacanti 11
		Totale generale	29	Vacanti 18

Dal prospetto che precede si ricava che alla fine del 1995 la dotazione organica complessiva del personale del Consorzio (escluso il Segretario generale) era di n. 29 unità: n. 2 dirigenti, n. 11 dipendenti del ruolo amministrativo e n. 16 dipendenti del ruolo tecnico; alla stessa data risultavano in servizio, complessivamente, n. 11 dipendenti, divisi tra la sede di Milano e gli uffici di Cremona, mentre i posti vacanti erano 18.

Entrambi i posti di dirigente, previsti a capo delle unità organiche (una dei servizi amministrativi e l'altra dei servizi tecnici), sono vacanti (l'incarico di coordinare le attività tecniche è stato conferito al dipendente che occupa il posto di "1^a qualifica professionale-ingegnere").

Nel 1995 si sono conclusi i concorsi interni indetti nel 1993 per la copertura di un posto di IV qualifica funzionale amministrativa e di due posti di IX qualifica funzionale tecnica, posti che erano vacanti in organico.

Nello stesso anno sono stati assunti a tempo determinato un assistente amministrativo, per la sostituzione di una dipendente in maternità, e (per tre mesi) un V qualifica funzionale video-terminalista.

Tenuto conto della assoluta insufficienza del personale in servizio, nel dicembre del 1995 il Comitato esecutivo del Consorzio ha deliberato di procedere, a mezzo di "progetti obiettivi", ai sensi dell'art. 16 del C.C.N.L., al reclutamento per sei mesi di 13 dipendenti straordinari, di cui 7 per il settore amministrativo e 6 per quello tecnico; ciò dopo aver ottenuto l'assenso del Dipartimento della Funzione Pubblica.

E' stato inoltre richiesto al Comune di Milano il comando temporaneo (per sei mesi) di due unità.

Sempre per l'estrema esiguità della sua struttura e del personale in servizio, il Consorzio non ha provveduto all'istituzione del Servizio di controllo interno previsto dall'art. 20 del D. L.vo n. 29 del 1993, e successive modifiche.

Del costo del personale, sia in termini assoluti che in termini percentuali sul totale delle spese correnti, si parlerà nel paragrafo relativo alla uscite correnti.

7. - Il rapporto di impiego ed il trattamento economico del personale.

Con delibera presidenziale del 19 settembre 1995, ratificata dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 3 ottobre successivo, è stata autorizzata l'applicazione al personale del Consorzio del nuovo C.C.N.L. del comparto del personale degli enti pubblici non economici di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, contratto recepito con il D.P.C.M. del 19 aprile 1995 e pubblicato nel Supplemento alla G.U. n. 211 del 9 settembre dello stesso anno.

Con la stessa delibera sono stati determinati, in attuazione del predetto contratto collettivo, i nuovi inquadramenti economici individuali per il personale di ruolo dell'Ente con decorrenza 1° dicembre 1995.

Dal canto suo, il Comitato esecutivo il 5 dicembre 1995 ha approvato l'accordo decentrato valido per l'anno 1995 e sottoscritto il 1° dicembre di tale anno, condizionando la sua esecuzione all'esito del controllo degli organi competenti; la relativa delibera è stata inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - e al Ministero del Tesoro - I.C.O.P. - e, successivamente, su apposita richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche al Ministero vigilante.

Per quanto concerne il "Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli enti", con delibera del Consiglio di amministrazione adottata l'11 maggio 1994 anche a seguito delle osservazioni del Collegio dei revisori, l'importo dello stesso venne rideterminato relativamente agli anni 1993 e 1994 in L. 108 milioni.

Per il 1995, in base ad un accordo con le organizzazioni sindacali, l'importo era stato in un primo momento elevato a L. 228 milioni; dopo che la relativa delibera non aveva avuto corso a seguito delle osservazioni del Ministero del Tesoro, vi è stato un nuovo accordo con le organizzazioni sindacali e riduzione dell'importo; il Consiglio di amministrazione (adunanza del 7 marzo 1996) ha deliberato di sottoporre l'accordo all'esame del Ministero vigilante ai sensi dell'art. 51 del D.L.vo n. 29 del 1993; in attesa della pronuncia ministeriale, è stato erogato al personale dipendente un acconto.